

# Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale del Progettista Esterno alla stazione appaltante

**Prodotto: Contratto di assicurazione Responsabilità Civile Professionale del Progettista Esterno alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 112 comma 4-bis del D.Lgs.163/2006 e dell'Art. 57 del D.P.R. 207/2010**

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

**Compagnia: Chubb European Group SE**, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

**Compagnia: REVO Insurance S.p.A.**

Stato membro di registrazione: Compagnia con sede in Italia

**Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione N. I.00167**

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Dicembre 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza di Responsabilità Civile Professionale del Progettista Esterno copre la responsabilità civile professionale di soggetti che svolgono attività di progettazione dell'Opera indicata nel certificato di assicurazione.



### Che cosa è assicurato?

✓ Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nel Certificato di assicurazione, compresi:

- a) i maggiori costi, così come definiti all' Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010 (ancorché abrogato), per le varianti di cui all' Art. 132 comma 1 lettera e) del D.l.gs. 163/2006;
- b) le nuove spese di progettazione, così come definite all' Art. 269 comma 3 del D.P.R.



### Che cosa non è assicurato?

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- ✗ morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- ✗ errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✗ fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- ✗ inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- ✗ presenza od effetti, diretti e indiretti, di

207/2010 (ancorché abrogato); sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;  
✘ sviluppo di energia nucleare o di radioattività

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



## Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ! Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- ! In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi a opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.



## Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



## Quando e come devo pagare?

Il premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o carta di credito. Le somme acquisite a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 giorni successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio.

Per data di pagamento del premio si intende la data "valuta beneficiario" se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la "data operazione" se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito.

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.



## Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non si rinnova tacitamente alla scadenza pertanto non è richiesta la disdetta.



CHUBB®

## Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale verso terzi del progettista esterno alla stazione appaltante

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

**Impresa:** Chubb European Group SE  
Revo Insurance S.p.A

**Prodotto:** Polizza Di Responsabilità Civile Professionale ai sensi dell'Art. 90, comma 5 e dell'Art. 111 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 269 del D.P.R. 207/2010

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Dicembre 2024. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Chubb European Group SE**, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – [italy@pec.chubb.com](mailto:italy@pec.chubb.com) -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. [info.italy@chubb.com](mailto:info.italy@chubb.com) – [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it)

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

**REVO Insurance S.p.A.**, nel seguito REVO, è una società assicurativa con sede in Italia, quotata sul mercato Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali (specialty lines) e ai rischi parametrici, con un focus prevalente sul comparto delle PMI. REVO Insurance nasce il 21 novembre 2022 dalla fusione tra Elba Assicurazioni S.p.A., compagnia di assicurazione attiva in prevalenza nel segmento delle cauzioni, e REVO SPAC, la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che ha dato origine alla business combination.

La presente polizza di assicurazione è emessa da REVO con sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 – 37135 Verona; la sede operativa è sita in Via Mecenate 90 – 20138 Milano. Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962.

**REVO** è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 e iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167. Capogruppo del gruppo **REVO** Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059.

pec: [revo@pec.revoinsurance.com](mailto:revo@pec.revoinsurance.com).

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale di **REVO**: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato di Elba Assicurazioni. Per l'anno 2021 l'utile aziendale ammonta a euro 14.308 mila. L'ammontare del patrimonio netto di REVO è pari ad euro 73.670 mila di cui euro 6.680 mila di capitale sociale ed euro 66.990 mila di riserve patrimoniali. Il Solvency Ratio di REVO è pari al 274.1%, calcolato come il rapporto tra euro 90.554 mila (Total eligible own funds to meet the Solvency Capital Requirement), e il Solvency Capital Requirement di euro 33.041 mila. Per ulteriori informazioni finanziarie sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: [www.revoinsurance.com](http://www.revoinsurance.com)

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Al contratto di applica la legge italiana.

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nella Scheda Tecnica, compresi:

- (i) i maggiori costi, così come definiti all'Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010 (ancorchè abrogato), per le varianti di cui all'Art. 132 comma 1 lettera e) del D.l.gs. 163/2006;
- (ii) le nuove spese di progettazione, così come definite all'Art. 69 comma 3, del D.P.R. 207/2010 (ancorchè abrogato)

sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato o dei suoi professionisti della cui opera egli si avvale.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

#### Proroga del collaudo provvisorio o della emissione del certificato di regolare esecuzione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.



## Che cosa non è assicurato?

#### Rischi esclusi

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- ✗ morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- ✗ errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- ✗ fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- ✗ inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanta trovarsi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- ✗ presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- ✗ sviluppo di energia nucleare o di radioattività.



## Ci sono limiti di copertura?

**! Procedura viziata:** (i) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; (ii) Opere la cui realizzazione venga

affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere.

**! Rapporti di parentela o affari:** Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l' Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;

**! Esclusione del vincolo di solidarietà:** In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all' Assicurato.

**! Spese legali o di tecnici non approvati, multe, ammende e spese di giustizia penale:** Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La presente copertura è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nel Certificato di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di cui all' Art. 111 comma1 del D.l.gs. 163/2006, ossia:

- a) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.000.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'Art. 28, comma 1, lettera c) del D.L.gs.163/2006;
- b) non inferiore al 20% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 2.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità della Polizza.



## Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:chubb.denunce@chubb.com">chubb.denunce@chubb.com</a>  o alternativamente tramite comunicazione scritta al Broker all'indirizzo e-mail: <a href="mailto:ITA_claims_ingegneriarchitetti@willis.com">ITA_claims_ingegneriarchitetti@willis.com</a>- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</li><li>- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</li><li>- L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia.</li></ul>
	Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
<b>Dichiarazione inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	La polizza prevede un termine di 30 giorni entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte.</p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
<b>Rimborso</b>	La polizza non prevede casi di rimborso del premio.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.</p> <p>L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.</p> <p>Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.</p>
<b>Sospensione</b>	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	È prevista la possibilità di ripensamento da parte del contraente, fino a 14 giorni dopo la stipula della polizza.
<b>Risoluzione</b>	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto al Progettista esterno alla stazione appaltante, il quale intenda assicurarsi dal rischio di responsabilità civile professionale a seguito di errore od omissione nello svolgimento dell'attività di progettazione, compresi i maggiori costi e le nuove spese di progettazione come sopra definiti.



## Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,70%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?



<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: <a href="mailto:ufficio.reclami@chubb.com">ufficio.reclami@chubb.com</a> L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
<b>All'IVASS</b>	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf</a> . In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/fin-net_en</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX">https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

## Definizioni di Polizza

---

I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. Nella presente **Polizza** sono attribuiti specifici significati ai termini in grassetto, di cui è fornita la definizione. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente **Polizza** hanno il significato ad essi normalmente attribuito.

### **Assicurato**

La persona fisica indicata nella Certificato di Assicurazione.

### **Assicuratori**

CHUBB European Group SE: coassicuratrice al 50% (incaricata)

REVO Insurance S.p.A.: coassicuratrice al 50%

### **Certificato di assicurazione**

Il documento in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'Opera

### **Codice delle Assicurazioni**

il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

### **Contraente**

il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

### **Danno indennizzabile**

danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

### **Franchigia**

l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

### **Indennizzo**

la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

### **IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

### **Luogo di esecuzione delle Opere**

Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicate nel Certificato di assicurazione) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'Opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti, dell'Assicurazione.

### **Massimale**

l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

### **Opera**

L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta nel Certificato di assicurazione.

### **Perdita Patrimoniale**

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

### **Polizza**

il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio**

il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

**Progettista**

Il libero professionista singolo od associato nelle forme consentite dalla L. 1815/1939 e s.m.i., la società di professionisti o di ingegneria, o qualsiasi altro Soggetto di cui all'Art. 90 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006, incaricato della progettazione dell'Opera.

**Risarcimento**

la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio**

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Rivalsa**

il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

**Sinistro**

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Stazione Appaltante**

L'amministrazione aggiudicatrice od ente aggiudicatore di cui all' Art. 3 commi 25, 29, 31e32 del D.Lgs. 163/2006 o qualsiasi altro soggetto di cui all' Art. 32 del D.Lgs. 163/2006 committente dell'Opera

**Surrogazione**

la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo

## Condizioni di Assicurazione

---

### **Art. 1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- b) l'attività di verifica descritta nel Certificato di Assicurazione rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di Sinistro, devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 c.c.).

### **Art. 3 - Pagamento del Premio**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato dal contraente se il premio è stato pagato entro i 7 gg successivi alla data indicata, altrimenti, in caso di pagamento oltre il termine di mora indicato, ha effetto dalle ore 24:00 della data di pagamento del premio.

Per data di pagamento del premio si intende la data "valuta beneficiario" se il pagamento è effettuato a mezzo bonifico bancario o la "data operazione" se il pagamento è effettuato a mezzo carta di credito.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza.

### **Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente**

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli Assicuratori, entro quindici giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

### **Art. 6 - Scadenza dell'Assicurazione**

L'Assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alia scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti.

### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sana a carico del Contraente.

### **Art. 8 - Foro competente**

Foro competente e esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

### **Art. 9 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Esterno

---

### **Art. 10 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata nel Certificato di assicurazione, compresi:

- a) i maggiori costi, così come definiti all' Art. 269 comma 2 del D.P.R. 207/2010 per le varianti di cui all' Art. 132 comma 1 lettera e) del D.l.gs. 163/2006;
- b) le nuove spese di progettazione dell'Opera o parte di Essa, così come definite all' Art. 269 comma 3 del D.P.R. 207/2010 (ancorchè abrogato) sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali nella redazione del progetto posto a base di gara da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale

### **Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "Claims made"**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Polizza, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all' Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza della Polizza, e purchè le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall' Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza della Polizza.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate. Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

### **Art. 12 - Massimale**

La presente garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nel Certificato di assicurazione ed in accordo alle disposizioni di cui all' Art. 111 comma 1 del D.l.gs. 163/2006, ossia

- a) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 1.000.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'Art. 28, comma 1, lettera c) del D.L.gs.163/2006;
- b) non inferiore al 20% dell'importo dei lavori con il limite massimo di Euro 2.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Il Massimale rappresenta la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di validità della Polizza.

### **Art. 13 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, Parte VI.

### **Art. 14 - Rischi esclusi dall' Assicurazione**

Gli Assicuratori non risponderanno per i Sinistri relativi a:

- a. Opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b. Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

- c. Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- d. morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- e. errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- f. fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza della Polizza;
- g. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanta trovarsi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- h. presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- i. sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

#### **Art. 15 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

#### **Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 17 - Clausola Broker**

La gestione del presente contratto, ovvero la collaborazione all'esecuzione dello stesso, è affidata a Willis Italia SpA e, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti da Willis Italia SpA che tratterà con l'Assicuratore. Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e sue integrazioni e modificazioni, tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite di Willis Italia SpA; l'Assicuratore dà atto che il pagamento dei premi a Willis Italia SpA è liberatorio per i singoli Assicurati.

Tutte le comunicazioni riguardanti la gestione del contratto saranno effettuate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica e saranno valide anche se fatte a/da Willis Italia SpA, che viene quindi riconosciuta da Assicuratore e Assicurato quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto degli stessi (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

#### **Art. 18 – Clausola di coassicurazione.**

La Contraente dichiara di avere affidato (anche in nome e per conto degli assicurati) la gestione del presente contratto al Broker, che ne ha affidato l'incarico alla compagnia CHUBB EUROPEAN GROUP SE

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione – disciplinati da questa clausola – saranno svolti per conto della Contraente dal Broker e dall'Incaricata, informandone le compagnie coassicuratrici.

L'assicurazione è ripartita per quote tra le compagnie in appresso indicate.

Ciascuna compagnia è tenuta a concorrere al pagamento della prestazione ovvero dei risarcimenti liquidati dall'Incaricata in proporzione della rispettiva quota quale di seguito individuata, esclusa ogni responsabilità solidale:

- Incaricata: CHUBB 50%
- Coassicuratrice: REVO Insurance S.p.A. 50%

Fermo quanto previsto nella clausola broker della Polizza in merito alle comunicazioni da e nei confronti della Contraente per il tramite del Broker, tutte le comunicazioni relative alla Polizza – ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta da parte della Contraente – devono essere inviate unicamente all'Incaricata. Ogni comunicazione relativa alla Polizza si

Pag. 10 di 16

intenderà effettuata o ricevuta dall'Incaricata in nome e per conto di ogni Coassicuratrice. Ogni Coassicuratrice si impegna a trasmettere prontamente all'Incaricata ogni comunicazione che dovesse comunque ricevere.

Ogni Coassicuratrice riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata per la gestione della Polizza (ivi inclusi quelli relativi all'istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare), ivi compresi gli atti necessari ad incaricare, esperti (periti, medici, consulenti, ecc.). Le eventuali spese di perizia o legali ordinate dall'Incaricata saranno fatturate dal professionista a carico di ogni singola Compagnia, proporzionalmente alla percentuale di rischio assunta da ciascuna Compagnia.

Resta fermo che gli atti relativi alla istruzione dei sinistri e la quantificazione del loro ammontare, non saranno vincolanti per l'assicurato senza il consenso del/i soggetto/i avente/i titolo alla percezione della prestazione.

Il pagamento del premio sarà effettuato dalla Contraente al Broker, che provvederà alla ripartizione tra l'Incaricata e ogni Coassicuratrice; tale pagamento avrà effetto liberatorio nei confronti della Contraente.

Ferme restando le percentuali sopra indicate relative al concorso delle compagnie nel pagamento delle prestazioni ovvero dei risarcimenti liquidati, i premi verranno pertanto ripartiti secondo le seguenti percentuali:

- Incaricata: CHUBB 50%
- Coassicuratrice: REVO Insurance S.p.A. 50%

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. Il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Progettista Esterno:

Art. 1 - Dichiarazioni

Art. 11 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Art. 17 - Clausola Broker

Art. 18 - Clausola di coassicurazione.

**Il Contraente**

**Chubb European Group Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia

Il Legale Rappresentante

Orazio Rossi



## Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

---

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta.

Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com). Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet [www.chubb.com/it](http://www.chubb.com/it) o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: [dataprotectionoffice.europe@chubb.com](mailto:dataprotectionoffice.europe@chubb.com).

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Luogo e data:

**Il Contraente**  
(Timbro e firma)